

**Risposta ABI al documento di
consultazione CONSOB in tema
di nuovi obblighi di
comunicazione dei soggetti
vigilati integrativo al
documento di giugno 2009**

1° marzo 2010

Osservazioni di carattere generale

L'ABI esprime apprezzamento per la decisione della Commissione di avviare una ulteriore fase di consultazione con riferimento a taluni nuovi obblighi di comunicazione periodica dei soggetti vigilati.

Ciò consente di meglio ponderare i contenuti dei nuovi obblighi di comunicazione, ricercando un equilibrio tra le esigenze conoscitive dell'autorità di vigilanza e il contenimento degli oneri di attuazione da parte dei soggetti in ossequio al principio di proporzionalità¹.

Di seguito, si riportano, pertanto, le ulteriori richieste di semplificazione e di chiarimento identificate sulla base degli approfondimenti con i competenti Gruppi di lavoro interbancari.

Osservazioni specifiche

Dati sull'operatività svolta dalle banche e dalle SIM nell'ambito della distribuzione di prodotti finanziari assicurativi (Allegato II.X)

Al riguardo, si propongono talune modifiche volte a superare eventuali incertezze interpretative circa il contenuto delle informazioni riepilogate nella tabella riportata a pag. 5 del documento di consultazione.

In particolare, si propone di riformulare:

- il campo "Premi lordi contabilizzati" come "Premi lordi raccolti" in coerenza con il fatto che il distributore si limita a raccogliere i premi e che la contabilizzazione riguarda più propriamente l'impresa di assicurazione emittente la polizza;
- la nota 3 come segue: "I dati richiesti andranno espressi in euro e dovranno riguardare i premi raccolti nel semestre di riferimento, generati dai nuovi contratti distribuiti nel medesimo semestre, nonché da quelli distribuiti precedentemente allorché prevedano premi ricorrenti";
- il campo "Compensi provvigionali incassati" come "Provvigioni percepite" in coerenza con il fatto che trattasi di provvigioni percepite secondo il meccanismo della retrocessione da parte delle imprese di assicurazione.

¹ La lett. b) del comma 01 dell'art. 6 del TUF afferma che nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare Banca d'Italia e Consob osservano, fra l'altro, un criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari.

Inoltre, si richiede conferma del fatto che i dati richiesti nella tabella si intendono riferiti anche alle polizze assicurative emesse da imprese estere, rispetto alle quali sarebbe assente la segnalazione alla CONSOB dei volumi distribuiti direttamente dalle imprese emittenti o per i tramite di brokers.

Infine, si richiede di ampliare il termine per effettuare la segnalazione da trenta a sessanta giorni successivi alla fine di ciascun semestre solare per consentire ai distributori di comunicare dati riconciliati con le risultanze delle imprese emittenti, tenuto anche conto dei 30 gg. di diritto di recesso previsti per le polizze assicurative.

Dati sull'operatività dei promotori finanziari (Allegato II.10)

Al riguardo, si apprezzano innanzitutto le semplificazioni apportate rispetto alla precedente versione, le quali tengono anche conto delle richieste avanzate dall'ABI con particolare riguardo ai promotori dipendenti.

Permangono, tuttavia, alcune incertezze in merito ai criteri in base ai quali indicare alcuni dati previsti nelle tabelle. In relazione a ciò ed al fine di assicurare omogeneità di contenuti alle segnalazioni relative ai dati afferenti all'operatività dei promotori finanziari, si rende necessario valutare se ricercare i chiarimenti nel testo della futura delibera o, in alternativa, in via interpretativa in accordo con i competenti Uffici della Commissione e in coordinamento con Assoreti.

Ciò premesso, gli aspetti che ad avviso dell'ABI necessitano di ulteriori indicazioni riguardano:

1. i Derivati. Al riguardo, occorre in particolare chiarire:
 - se debbano essere inseriti anche i Derivati OTC;
 - i criteri in base ai quali rilevare lo stock, la raccolta lorda e netta dei Derivati, tenendo peraltro presente che sussistono differenze tra i Derivati regolamentati e i Derivati OTC. Come già indicato nel precedente documento di risposta, ad avviso dell'ABI:
 - a) il dato relativo ai Derivati regolamentati dovrebbe essere indicato in base al controvalore dei margini richiesti alla clientela per le operazioni in derivati (a copertura del costo che la banca/Cassa di Compensazione sosterebbe, in caso di insolvenza dei clienti, per chiudere le posizioni del cliente nello scenario di mercato più sfavorevole, ragionevolmente possibile). Tale criterio è, infatti, l'unico in grado di definire omogeneamente il grado di rischio

complessivamente sopportato dagli investitori per tutti gli strumenti finanziari derivati;

- b) il dato relativo ai Derivati OTC, tenendo presente che può a tal fine essere utilizzato il nozionale di riferimento oppure il Mark to Market (che è un'informazione concettualmente omogenea al margine);
2. il contenuto della nota 2 della tabella relativa ai promotori dipendenti: al riguardo si richiede di omogeneizzarlo a quello dell'analogia nota 2 della tabella relativa ai promotori mandatari, superando il refuso presente nella formulazione da ultimo proposta, così da chiarire che tutti gli strumenti finanziari non quotati (dunque non solo quelli illiquidi) sono valutati in base al *fair value*;
3. il Numero di clienti. Come già indicato nel precedente documento di risposta, ad avviso dell'ABI esso va inteso come numero di rapporti aventi ad oggetto servizi/attività di investimento e/o prodotti finanziari emessi da banche ed assicurazioni (escludendo quindi i rapporti ove ad esempio c'è solo un c/c) ed espresso come numero di persone o cointestazioni (tecnicamente detti NSG), che il promotore ha collegato alla propria sigla gestore;
- il Premio di produzione dei promotori dipendenti. Come già indicato nel precedente documento di risposta, ad avviso dell'ABI esso va inteso come il premio incentivante, la cui erogazione è subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi (art. 46 CCNL Bancario del 8.12.2007) ed il cui importo è costituito dall'ultimo premio incentivante pagato con riferimento eventualmente all'anno solare precedente (nonostante le segnalazioni debbano essere effettuate con cadenza semestrale);
4. il numero totale dei reclami. Sul punto occorre chiarire se esso si riferisce a qualsiasi contestazione mossa dai clienti del promotore dipendente, ovvero se si riferisce alle sole contestazioni che hanno ad oggetto l'operatività fuori sede.

Inoltre, si richiede di estendere la nota identificata dai tre asterischi alle pg. 8 e 9 del documento di consultazione a tutte le tipologie di prodotto, poiché è rimesso al modello di business adottato dal singolo intermediario escludere uno o più prodotti (anche diversi dai Derivati e Certificates) dal novero di quelli che possono essere distribuiti. Nella stessa nota è preferibile parlare di distribuzione anziché di collocamento al fine di riferirlo più correttamente alle diverse tipologie di servizi di volta in volta applicabili ai vari strumenti/prodotti. Tale richiesta riguarda anche la tabella "Dati aggregati relativi alla rete di promotori finanziari" nella quale l'annotazione citata è identificata da un solo asterisco ed è finalizzata ad identificare in

modo più puntuale le tipologie di prodotto in coerenza con il modello di business adottato dall'intermediario.